



Alla c.a. EURIT S.r.l.

e p.c. Comune di Porto Azzurro

Comune di Portoferraio

Provincia di Livorno

Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province
di Pisa e Livorno

Azienda USL Toscana nord ovest
Dipartimento della prevenzione di Livorno

ARPAT
Dipartimento di Piombino – Elba
Settore VIA/VAS

Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale – Bacino del
Fiume Arno

Autorità Idrica Toscana

ASA S.p.A.

Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa

REGIONE TOSCANA

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazione e fondi comunitari in materia di energia
Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR

Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno inferiore
Settore Tutela Acqua e Costa
Settore Sismica

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
Settore Autorità di gestione Feasr
Settore attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i



gruppi di azione locale della pesca (flags). pesca nelle acque interne

Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. cambiamenti climatici

Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Livorno e Pisa

Direzione Urbanistica e sostenibilità

Settore VAS e VINCA

Settore Tutela della Natura e del Mare

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Settore Economia Circolare e qualità dell'aria

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Settore Miniere

Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e

Viabilità regionale

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; l.r. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per variante al *Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della miniera "La Crocetta"* in loc. Buraccio nel Comune di Porto Azzurro (LI). Proponente: Eurit S.r.l. - Nota di risposta.

In riferimento alla vostra nota acquisita al protocollo regionale n. 0416430 del 25/07/2024 e relativa documentazione allegata, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento a una variante al Progetto di ampliamento di coltivazione e di recupero ambientale della miniera "La Crocetta" in loc. Buraccio nel Comune di Porto Azzurro (LI), si comunica quanto segue.

Premessa

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 504 del 11/06/2012, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale, relativamente al Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della miniera "La Crocetta" situata in loc. Buraccio nel Comune di Porto Azzurro (LI), proposto dalla Eurit Srl, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'allegato verbale della Conferenza di Servizi del 30/05/2012.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 07/01/2019, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale, relativamente al progetto di ampliamento della medesima miniera, proposto dalla Eurit Srl, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'allegato Parere n. 188 del 12/12/2018 del Nucleo VIA regionale. In tale provvedimento sono stati ricompresi:

- l'Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 48R/2003, subordinatamente al rispetto di una prescrizione;
- l'Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.



E' stato altresì dichiarato il rilevante interesse pubblico nella continuazione della coltivazione della risorsa mineraria, oltre che l'importanza rivestita dal progetto sotto il profilo delle ricadute socio-economiche locali, rispetto all'incidenza negativa sui siti della rete Natura 2000 interessati dagli interventi ed è stato dato mandato di effettuare, a cura del Settore regionale "Tutela della Natura e del Mare", in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D.P.R. 357/1997, una comunicazione delle misure compensative adottate alla Comunità Europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 dello stesso decreto.

Con nota prot. n. 0085829 del 06/02/2024 lo scrivente Settore ha preso atto di quanto comunicato dalla Eurit Srl con nota del 01/02/2024 circa la volontà di avvalersi di quanto disposto dal D.L. 21/2022, così come modificato con D.L. 198/2022, convertito con legge n.14 del 24/02/2023 per la proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA di due anni rispetto alla naturale scadenza.

Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica al Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della miniera "La Crocetta" situata in loc. Buraccio nel Comune di Porto Azzurro (LI), posto all'attenzione del Settore scrivente, oggetto della comunicazione presentata dalla Eurit Srl, viene chiesto per le seguenti motivazioni.

Nel progetto di coltivazione approvato nella quinta fase di coltivazione in zona vecchia "cantiere sud/seconda scelta" è così riportato: *"Verrà realizzato un approfondimento della parte più settentrionale di questo cantiere fino a quota 94 circa: ciò consentirà il prelievo di circa 10.000 metri cubi di materiale"*. Tale materiale era stato conteggiato come "minerale utile" da estrarre in zona vecchia.

Il proponente evidenzia che l'approfondimento a quota 94 metri dava la possibilità di realizzare uno specchio d'acqua utile per una migliore gestione delle AMD che formasse nel tempo un ecosistema umido a supporto della fauna. Tuttavia, riporta che nel corso della escavazione è emerso che il materiale affiorante in tale zona a partire da quota 100 non è più eurite, ovvero minerale utile, ma flysch calcareo marnoso e quindi materiale sterile.

Dall'esame della carta geologica di dettaglio della zona e dai dati di rilevamento acquisiti era stato ipotizzato che il contatto tra l'eurite ed il flysch fosse ad alto angolo ovvero che il flysch si trovasse a quote inferiori ai 94 metri; tuttavia, trattandosi di contatto a basso angolo è risultato che il flysch affiora già a quota 100 metri come riportato nella carta geologica aggiornata sulla base delle litologie affioranti.

Il proponente allega immagine fotografica a supporto.

Sempre nella quinta fase di coltivazione nel cantiere Candor era previsto che *"... verrà effettuato un approfondimento fino alla quota 70 su una parte del piazzale"*. Da tale approfondimento dovevano essere ricavati circa 3.000 metri cubi di minerale, come evidenziato nel cronoprogramma.

Tuttavia, a seguito dei ripristini ambientali eseguiti nel cantiere Candor per l'esecuzione delle opere di compensazione previste dal Parere tecnico n. 188 del 12/12/2018 del Nucleo di VIA e richiamate dalla D.G.R. n.3 del 07/01/2019, tale volume di minerale, autorizzato allo scavo, non è stato estratto.

Ne consegue che complessivamente circa 13.000 metri cubi di minerale, da estrarre in quinta fase in area vecchia, così come riportato nel cronoprogramma che si allega, non saranno disponibili.

Per tale motivo, il proponente chiede la possibilità di recuperare questi 13.000 metri cubi di minerale realizzando l'approfondimento, già autorizzato, nella parte centrale del cantiere "cantiere sud/seconda scelta" anziché nella parte settentrionale dove affiora materiale sterile.



A tal proposito, il proponente precisa che:

- il metodo di coltivazione resterà il medesimo descritto nel progetto di coltivazione in essere, ovvero mediante brillamento mine ed asportazione del minerale tout-venant con escavatore e dumper;
- la coltivazione proseguirà contestualmente in area nuova ed in area vecchia e terminerà allo scadere della concessione mineraria;
- il ripristino ambientale a fine coltivazione resterà inalterato come da progetto approvato;
- poiché il progetto di modifica non determina un cambiamento della zona di scavo, né un cambiamento di tecnologia, né un incremento significativo di dimensione o dei fattori di impatto, il proponente ritiene che non sia una variazione sostanziale al progetto approvato e rimanda allo scrivente Settore una valutazione preliminare.

Comunica inoltre che la realizzazione delle opere di compensazione, di cui allega tavola come da progetto depositato e approvato dal Settore Tutela della Natura e del Mare (nota Protocollo 400610 del 28/10/2019), ha modificato in parte la morfologia dei versanti ripristinati nelle aree adiacenti al lago Candor e a casa Menini rispetto a quanto indicato in Fase 6 del progetto depositato approvato. Questo perché le opere di compensazione approvate sono state eseguite successivamente alla consegna del progetto di coltivazione e la tavola di Fase 6 non è stata aggiornata dopo le opere di compensazione. Nel dettaglio saranno presenti due gradoni, uno da quota 96 e uno di quota 110, che si raccorderanno al piazzale di quota 103 rendendo le scarpate più uniformi e meno scoscese di quanto riportato in Fase 6 del progetto approvato.

Nella Fase 6 della variante al progetto allegata sono stati riportati i nuovi gradoni.

Considerazioni e conclusioni

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente, come sopra evidenziato il progetto di modifica in esame:

- non comporta un incremento dei volumi dei materiali estratti rispetto al progetto sottoposto a VIA;
- non determina un aumento della durata del piano di coltivazione;
- sarà eseguito con le stesse procedure previste dal Piano di coltivazione sottoposto a VIA;
- non determina variazioni significative per quanto riguarda emissioni in atmosfera, consumi e scarichi idrici, produzione di rifiuti e clima acustico;
- non determina ulteriori impatti paesaggistici in quanto si tratta dello spostamento di pochi metri realizzando l'approfondimento fino a quota 94 metri, già autorizzato, nella parte centrale del cantiere "cantiere sud/seconda scelta" anziché nella parte settentrionale dello stesso;
- l'intervento consente ancora la formazione del ristagno delle acque a quota 94 metri che era stato ritenuto utile per una migliore gestione delle AMD e per formare nel tempo un ecosistema umido a supporto della fauna; l'intervento pertanto comporta solo uno spostamento di pochi metri dello "Stagno Menini" riportato nella tavola 4 "Opere di compensazione";
- l'intervento non comporta modifiche al ripristino ambientale a fine coltivazione come da progetto approvato; si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima siano da considerarsi sostanziali o meno ai fini VIA.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs. 152/2006;
- l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera u) dell'allegato III del D.lgs. 152/2006;



- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che la miniera in esame, per la quale è richiesta la modifica descritta in premessa, è già stata oggetto di un procedimento di VIA concluso con D.G.R. n.3 del 07/01/2019;

dato atto che la modifica sarà oggetto di autorizzazione da parte del Settore regionale Miniere (ex D.P.R. 382/1994);

si ritiene che la modifica proposta non costituisca un potenziamento né una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali del Piano di coltivazione, ma che tuttavia ne costituisca una variazione per quanto attiene lo spostamento di pochi metri realizzando l'approfondimento fino a quota 94 metri, già autorizzato, nella parte centrale del cantiere "cantiere sud/seconda scelta" anziché nella parte settentrionale dello stesso. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale ai fini VIA e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto e non comporta modifiche al ripristino ambientale a fine coltivazione come da progetto approvato.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8, lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente alle condizioni sopra riportate.

Si ricorda infine di provvedere all'aggiornamento dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.P.R. 128/1959, con riferimento alla modifica prevista.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al Settore regionale Miniere di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere. A tale proposito si allega la documentazione depositata dal Proponente nell'ambito del presente procedimento.

Si informa il Proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Ing. Valentina Gentili (tel. 055 4384372) e-mail valentina.gentili@regione.toscana.it.

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(Il Dirigente sostituto Dott. Sandro Garro)

VG/



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

**DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

allegati:

Prot.16430_25072024_ALLEGATO_1 Estratto Relazione di progetto - Cronoprogramma

Prot.16430_25072024_ALLEGATO_2 DOC_FOTOGRAFICA

Prot.16430_25072024_ALLEGATO_3 SIA Progetto Ampliamento La Crocetta

Prot.16430_25072024_TAV_1_PLANIMETRIE

Prot.16430_25072024_TAV_2_SEZIONI

Prot.16430_25072024_TAV_3_GEOLOGIA

Prot.16430_25072024_TAV_4_OPERE DI COMPENSAZIONE

Prot.16430_25072024_Richiesta valutazione preliminare per variante al progetto coltivazione in area vecchia